

Tribunale Ordinario di Verbania

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. 151/2017 vertente

TRA

ALDO COLOMBO

E

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

All'udienza del 18/12/2018, davanti al Giudice dott.ssa Giorgia Busoli,
sono comparsi:

per il ricorrente, l'avv. Scesa in sostituzione degli avv.ti Monteverde e
Franzosi;

per l'INPS, l'avv. Marchioni in sostituzione dell'avv. Pasut.

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti.

Il Giudice

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e quindi decide la
causa con sentenza, dando lettura del dispositivo unitamente alla
motivazione.



N.RG. 151/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 151 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 Sezione Lavoro e vertente tra:

COLOMBO ALDO, in proprio e in qualità di legale rappresentante della CIGNO D'ARGENTO S.R.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Monteverde e Michele Franzosi

ricorrente

e

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, resistente, con l'avv. Franco Pasut

resistente

FATTO

Con ricorso depositato in data 2.05.2017, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, esponendo:



- di avere, con due distinti ricorsi, originariamente rubricati ai nn.rg. 260/2013 e 261/2013 e in seguito riuniti in un unico procedimento, convenuto in giudizio l'INPS, al fine di ottenere l'annullamento dei verbali n. 210269 e n. 210339, rispettivamente emessi il 12/10/2011 e il 13/10/2011, nonché dei verbali di accertamento e notificazione nn. 4 e 5/2011, emessi dalla Guardia di Finanza e dall'INPS in data 20/10/2011, con connesse richieste contributive;
- che, in data 31/3/2014, Cigno D'argento s.r.l. procedeva a stipulare accordi con le associazioni dei lavoratori al fine di stabilizzare l'occupazione, ai sensi dell'art. 7 bis del DL 76/2013;
- che, tuttavia, gli accordi ed il contratto collettivo sindacale non venivano depositati presso la competente sede dell'INPS, provvedendo il ricorrente a tale incombenza soltanto in data 3/3/2017, per il tramite dei propri legali;
- che l'INPS, con comunicazione del 30/3/2017, rigettava l'istanza di accesso alla procedura di stabilizzazione, stante l'inutile decorso dei termini ivi previsti per il deposito della documentazione sopra indicata.

Tanto premesso, argomentando in ordine alla natura meramente ordinatoria dei termini previsti dalla normativa citata, parte ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'INPS, chiedendo a questo Tribunale di accertare il proprio diritto ad accedere alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 7 bis DL 76/2013, al fine di ultimarne gli adempimenti e di ottenerne i relativi benefici.

Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

Istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti, previa concessione di termine intermedio per note finali, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, con sentenza di cui si è data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, devi respingersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'a.g.o., sollevata dall'INPS, dovendosi la giurisdizione determinare in



base alla natura della situazione giuridica dedotta in causa, avente nella specie ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale.

Nel merito, si osserva quanto segue.

Com'è noto, l'art. 7 bis del D.L. 76/2013 ha previsto una procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro, così testualmente disponendo:

“1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti gia' parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.



3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 e' risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettivita' dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo e' consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di



tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma”.

L'ambito di applicazione della procedura di stabilizzazione era, quindi, pacificamente limitato ai soggetti che avessero stipulato contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Per l'attuazione della trasformazione sopra richiamata le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, avrebbero dovuto stipulare, nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 30 settembre 2013, specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative (co.1).

Tali contratti avrebbero dovuto prevedere l'assunzione, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti che, in qualità di associati, fossero stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (co.2).

I datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione erano, inoltre, tenuti a far pervenire, entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi INPS, la documentazione espressamente stabilita dalla normativa.

E' successivamente intervenuta la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la quale, all'art. 1, comma 133, ha prorogato al 31 marzo



2014 il termine entro il quale le aziende avrebbero dovuto stipulare i predetti accordi ed al 31 luglio 2014 il termine per il deposito della relativa documentazione.

Nel caso di specie, parte ricorrente - come dalla stessa espressamente affermato - ha provveduto al deposito, presso la competente sede INPS, della documentazione relativa agli accordi di stabilizzazione asseritamente intervenuti con le associazioni dei lavoratori soltanto in data 3/03/2017, con ampio ritardo rispetto al termine del 31/07/2014 normativamente previsto.

Sostiene peraltro il ricorrente che i termini stabiliti dal richiamato art. 7 bis avrebbero natura meramente ordinatoria, desumibile dalla mancata espressa previsione di un meccanismo di decadenza, nonché dall'intervenuta proroga dei termini originariamente previsti, così come disposta dalla legge di stabilità per l'anno 2014, a fronte della generale improrogabilità dei termini perentori.

Tale tesi è assolutamente infondata.

La natura perentoria dei termini stabiliti dall'art. 7 bis del DL 76/2013, infatti, è insita nella stessa *ratio* della norma in esame, che ha previsto uno speciale meccanismo di "sanatoria" rigorosamente collegato al rispetto di determinati incombeni, da compiersi entro stringenti limiti temporali.

D'altronde, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, proprio il fatto che il legislatore, con la L. 147/2013, abbia voluto prorogare, rispettivamente, al 31/03/2014 e al 31/07/2014 i termini originariamente previsti per la stipula degli accordi con le associazioni dei lavoratori e per il deposito della documentazione presso le competenti sede INPS, conferma la natura perentoria dei suddetti termini, dal momento che, se gli stessi avessero avuto natura meramente ordinatoria, non ci sarebbe stato bisogno di alcuna proroga espressa.

Il ricorso, pertanto, non può che essere rigettato, essendo il sig. Colombo Aldo, in proprio e quale legale rappresentante della Cigno D'argento s.r.l.,



pacificamente decaduto dal diritto di accedere alla procedura di stabilizzazione ed ai benefici alla stessa connessi.

Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verbania letti gli art. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Verbania, 18.12.2018

Il Giudice del lavoro
Giorgia Busoli

